

## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI STREET ART

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13/10/2016)

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della *Street Art* in genere su spazi di proprietà del Comune di Firenze o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale.

2. Per *Street Art* si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica.

### Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento è volto a riconoscere la *Street Art*, valorizzare le varie forme della sua espressione e promuoverne un esercizio rispettoso della città per le finalità di:

- Arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi, a cielo aperto;
- Valorizzazione degli spazi urbani e contrasto alle forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città.

### Art. 3 - Spazi da destinarsi alla Street Art

1. La realizzazione delle opere di *Street Art* è consentita esclusivamente su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune, specificamente individuati quali:

- a) "Spazi d'Arte", per la realizzazione di progetti artistici di interesse dell'Amministrazione Comunale, ovvero di altro soggetto richiedente.
- b) "Spazi Liberi", che verranno inseriti in un apposito elenco e resi riconoscibili, per la libera espressione artistica.

2. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi", è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.

### Art. 4 - "Spazi d'Arte"

1. Gli spazi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del presente regolamento, sono individuati dalla Giunta Comunale anche su proposta dei Quartieri, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.

2. L'Amministrazione Comunale, anche attraverso bandi pubblici, individua i progetti da realizzare, o già realizzati, sugli Spazi d'Arte.

3. I progetti sono valutati da apposita commissione costituita ai sensi del successivo art. 8 del presente Regolamento.

### Art. 5 - "Spazi Liberi"

1. Gli spazi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale anche su proposta dei Quartieri previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli

e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento.

2. Gli spazi così individuati sono appositamente segnalati e destinati alla libera espressione dei *writers*, con le limitazioni previste dal successivo art. 7 del presente regolamento.

3. Gli spazi, se ritenuto necessario dalla commissione di cui all'art. 8, vengono periodicamente imbiancati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa individuati per consentire la realizzazione di nuove opere.

#### **Art. 6 - Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune**

1. Gli spazi di proprietà non comunale possono essere individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi" dietro richiesta della proprietà previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.

2. Le procedure di utilizzo/decorazione degli "Spazi d'Arte" e "Spazi Liberi" di soggetti diversi dal Comune seguono le stesse indicazioni previste dagli articoli 4 e 5.

#### **Art. 7 - Realizzazione delle opere e limitazioni**

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza, devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

2. E' inoltre vietato veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari.

3. Sono ammesse solo opere originali che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.

4. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi o diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo, o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.

5. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.

6. La violazione delle norme del presente articolo prevede alla cancellazione dell'opera realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa delegati, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 - Valutazione dei progetti**

1. I progetti saranno valutati da apposita commissione nominata secondo le vigenti norme di legge e regolamenti.

2. La commissione può avvalersi inoltre, per la valutazione artistica dei progetti, della collaborazione di esperti esterni.

#### **Art. 9 – Responsabilità**

1. *Writers* e *street artist* dovranno agire nel pieno rispetto di tutta la vigente normativa con

attenzione alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dalla Commissione e dai competenti uffici comunali.

2. Il Comune di Firenze è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione dei manufatti in oggetto, a cose e a persone, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

#### **Art. 10 – Vigilanza e sanzioni**

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale della Direzione Corpo Polizia Municipale e ad ogni altra forza di Polizia.

2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000.

3. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate.

4. In caso contrario l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.